

Penale Sent. Sez. 5 Num. 18 Anno 2020

Presidente: MORELLI FRANCESCA

Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Data Udienza: 21/11/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO

nel procedimento a carico di:

VUOCOLO ANGELO nato a COLLIANO il 28/07/1952

inoltre:

TARTAGLIA CARMINE E VUOCOLO GIUSEPPINA

avverso la sentenza del 11/01/2019 del GIUDICE DI PACE di BUCCINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA

che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rideterminazione della pena in 50 euro di multa

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'11 gennaio 2019, il Giudice di pace di Buccino dichiarava Angelo Vuocolo responsabile dei reati ascrittigli ai sensi degli artt. 81, 612 cod. pen., commessi nel settembre 2011 ai danni di Giuseppina Vuocolo e di Carmine Tartaglia, irrogando al medesimo la pena di euro 45 di multa.

2. Propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno lamentando la violazione di legge per avere il giudice inflitto una pena inferiore al limite previsto dall'art. 24 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. All'epoca in cui è stato consumato il delitto, continuato, di cui all'art. 612 cod. pen. ascritto al prevenuto, il mese di settembre del 2011, il medesimo era punito con la pena edittale minima di euro 50, ai sensi dell'art. 24, comma 1, cod. pen. (come modificato dall'art. 3, comma 60, legge 15/07/2009 n. 94), e la pena edittale massima di euro 51, ai sensi, appunto, dell'art. 612, comma 1, cod. pen. (nel testo previgente alla modifica determinata dall'art. 1, comma 2 ter, d.l. 14/08/2013 n. 93 che l'ha condotta ad euro 1.032).

La pena edittale minima prevista, in via generale, dall'art. 24 cod. pen. non può trovare deroga neppure a seguito della applicazione delle riduzioni di pena per le circostanze attenuanti (Sez. 5, n.7453 del 16/10/2013, dep. 17/02/2014, Rv. 259530), come, invece, è avvenuto nell'odierno caso concreto.

2. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto (non determinandosi la prescrizione dei contestati delitti in virtù della sospensione del termine per giorni 299 che lo conduce a scadere solo il 14 gennaio 2020) e questa Corte, in applicazione dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., provvede a rideterminare la pena in euro 51, di cui euro 50 come pena base ed euro 1 come aumento, ritenuto equo, per la già riconosciuta continuazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 51,00 di multa.

Così deciso, in Roma il 21 novembre 2019.